



CONSORZIO PER L'AREA  
DI SVILUPPO INDUSTRIALE  
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

## ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 15 aprile 2016

Deliberazione n. 2016/8/39

Oggetto: A.I. di Valle Caudina. Uso rete fognaria bianca. Regolamento.

L'anno duemilasedici il giorno 15 del mese di aprile alle ore 9,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

|                            |                |          |
|----------------------------|----------------|----------|
| 1. Giulio BELMONTE         | - Presidente   | presente |
| 2. Michele VIGNOLA         | - V Presidente | presente |
| 3. Gerardo ADIGLIETTI      | - Componente   | presente |
| 4. Vincenzo SIRIGNANO      | - Componente   | presente |
| 5. Modestino Maria IANDOLI | - Componente   | presente |

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

|                                |                    |          |
|--------------------------------|--------------------|----------|
| 1. Dott. Vincenzo CARULLO      | - Presidente       | presente |
| 2. Dott. Giuseppe GUGLIELMO    | - Membro effettivo | presente |
| 3. Dott. Benvenuto DE PASQUALE | - Membro effettivo | assente  |

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Giuseppe Tolino.

## IL COMITATO DIRETTIVO

Richiamate       – la delibera n. 2013/3/19 del 4 febbraio 2013;

                  – la determina del Presidente n. 31/2013 dell'11 giugno 2013;

Dato atto       che in data 14 aprile u.s. il Dirigente dell'Ufficio tecnico ha trasmesso al Comitato Direttivo la bozza del regolamento per l'uso della rete fognaria bianca nell'area industriale di Valle Caudina;

Ritenuto       necessario approvare la bozza del citato regolamento che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

Approvare il regolamento per l'uso della rete fognaria bianca nell'area industriale di Valle Caudina, che si allega alla presente delibera. Gli uffici consortili provvederanno agli adempimenti successivi.



COMUNE DI VALLE CAUDINA  
Fraz. S. Maria di Valle Caudina  
08040 Valle Caudina (FG)

---

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA ALL'USO DELLA RETE**  
**FOGNARIA BIANCA CONSORTILE**  
**IN A. I. DI VALLE CAUDINA**

Approvato con Delibera del Comitato Direttivo n. 205/8/39 del 15 APRILE 2016

## **TITOLO I: SERVIZIO DI FOGNATURA**

### **Art. 1: Premessa**

Il presente Regolamento, in conformità con le disposizioni della normativa vigente in materia, individua nello specifico, le norme e la disciplina in merito all'utilizzo della rete fognaria acque bianche del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino a servizio dell'Agglomerato Industriale di Valle Caudina.

### **Art. 2: Caratteristiche delle reti fognarie consortili**

La rete fognaria acque bianche a servizio dell'agglomerato industriale di Valle Caudina, oggetto del presente regolamento, si configura come un sistema fognario aperto in cui confluiscono le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti industriali "*lotti aziendali*" nonché quelle provenienti dalle aree esterne agli stessi "*aree comuni*" dell'intero agglomerato industriale (strade, canali, cunette, aree a verde, drenaggi etc.), con recapito finale in corpo idrico superficiale.

Tenuto conto della detta peculiarità della rete fognaria acque bianche in questione, i titolari degli insediamenti industriali, in quanto diretti produttori dello scarico, dovranno richiedere direttamente agli enti competenti (Comune, Provincia, ecc.) l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche del proprio stabilimento nel corpo idrico superficiale ricettore che avverrà tramite la rete fognaria acque bianche del Consorzio ASI di Avellino. Il Consorzio rilascerà, a tale scopo, l'autorizzazione per l'uso della propria fognatura acque bianche al fine di consentire alle ditte insediate il recapito nel corpo idrico superficiale, delle acque bianche provenienti dal proprio stabilimento industriale.

Gli insediamenti industriali costituiscono ambienti che generano rilevanti impatti sul territorio dovuti tra l'altro alle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili; quest'ultime per loro natura ed in ragione del dilavamento operato sulle dette superfici, possono trasportare carichi inquinanti che potrebbero comportare rischi ambientali.



### Art. 3: Gestione delle reti e degli impianti

Le Aziende localizzate negli agglomerati industriali sono tenute a servirsi delle opere e degli impianti consortili per l'allontanamento delle acque meteoriche con le modalità previste dal presente Regolamento.

La gestione, del servizio fognario per la raccolta delle acque meteoriche, viene esplicitata dal Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale della Provincia di Avellino (in seguito "Consorzio") o da soggetto individuato dal Consorzio per la gestione del sistema fognario consortile a servizio dell'agglomerato industriale in oggetto (in seguito Gestore del servizio fognario), secondo le norme e le disposizioni del presente Regolamento ed in conformità delle vigenti norme.

### Art. 4: Immissione nella rete fogna Bianca Consortile

In linea generale le acque meteoriche e di dilavamento non sono considerate "scarico". Tuttavia qualora l'acqua meteorica vada a "lavare", anche in modo discontinuo, una determinata area, destinata ad attività produttiva, nonché le relative pertinenze (piazze, parcheggi, etc.) trasportando con sé "residui" di tale attività, la stessa acqua perde la sua natura di acqua meteorica per caratterizzarsi come "acqua di scarico", da assoggettare alla disciplina degli scarichi compreso l'eventuale regime autorizzativo.

In linea generale si ritiene che debbano rientrare in questo ambito gli stabilimenti o insediamenti con destinazione produttiva, le cui aree esterne siano adibite all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte, di sostanze pericolose o sostanze che possano pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Per quanto esposto nel precedente comma 1, tali acque devono essere sottoposte a trattamenti adeguati che consentano il rispetto dei valori limite di emissione previsti per lo scarico in acque superficiali.

Le aziende "Concessionario" potrà immettere nella rete fogna bianca Consortile le acque meteoriche di dilavamento provenienti dal proprio insediamento industriali a condizione che:

- sono nel possesso della autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti (Comune, Provincia, ecc..) per lo scarico delle acque meteoriche del proprio stabilimento nel corpo idrico superficiale recettore che avverrà tramite la rete fognaria acque bianche del Consorzio ASI di Avellino;



- le acque convogliate nella rete consortile rispettano i valori limite di emissione previsti dal provvedimento di Autorizzazione rilasciato dall'Ente preposto e comunque quelli indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5, parte III, del D. Lgs. 152/2006 relativamente all'immissione per lo scarico in acque superficiali;
- le acque non vengono a contatto con sostanze di cui alle Tabelle 3 e 3/A dell'Allegato 5, parte III, del D. Lgs. 152/2006;
- si osservi la disciplina imposta dal presente Regolamento e dai Regolamenti previsti dagli Enti competenti in materia;
- sia rispettata la compatibilità della rete fognaria consortile dal punto di vista idraulico con la portata immessa dal Concessionario nella medesima;

**Art. 5: Verifica del corretto dimensionamento/funzionamento degli impianti interni all'insediamento.**

I titolari degli insediamenti sono tenuti a valutare l'ottimale funzionamento degli impianti (1) di raccolta e/o trattamento delle acque meteoriche a servizio delle superfici impermeabili scoperte, soprattutto in condizioni di portate di pioggia elevate, e dell'eventuale influenza di aree limitrofe soggette ad erosione che possano recapitare in dette superfici.

**Art. 6: Valutazione dell'ottimale utilizzo delle superfici impermeabili scoperte dell'insediamento.**

Il titolare dell'insediamento, è tenuto ad attivare un percorso di revisione/razionalizzazione delle modalità di utilizzo delle superfici impermeabili scoperte per conseguire i seguenti obiettivi specifici:

- a) riduzione delle superfici scoperte impermeabili soggette a dilavamento delle acque meteoriche;
- b) riduzione significativa dei volumi di acque meteoriche da gestire come acque di dilavamento, anche attraverso il loro riutilizzo;



<sup>1</sup> Per la verifica del corretto dimensionamento degli impianti occorre valutare la portata meteorica massima di un evento tipo

**Art. 7: Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento.**

1. Tutti gli insediamenti nell'Area Industriale, sono obbligati, laddove possibile, a svolgere le proprie attività di produzione e/o lavorazione in ambienti chiusi. Solo dove tecnicamente non è possibile, è ammesso il ciclo all'aperto ed il titolare, in tal caso, è obbligato a:
  - a) motivare tale scelta;
  - b) provvedere alla raccolta nonché alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento, nell'ottica di non metterle in contatto con possibili inquinanti.
2. Qualora per la natura delle operazioni svolte e/o dell'entità delle superfici interessate, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamento delle acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabili dell'insediamento allacciato alla fognatura consortile, l'Utente adotta gli opportuni sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento.
3. Le operazioni di lavaggio all'aperto di mezzi e manufatti sono da considerare lavorazioni e pertanto l'Utente è tenuto a confinare le piazzole di lavaggio con idonee coperture, anche di tipo mobile e adeguate bordature.
4. Nel caso di sversamenti accidentali sulle superfici esterne impermeabili, l'Utente è obbligato ad intervenire immediatamente con idonei presidi per circoscrivere e limitare lo spandimento del materiale inquinante. La pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o di liquidi. I materiali derivati dalle operazioni di pulizia devono essere gestiti come rifiuti nel rispetto della specifica disciplina.
5. Le lavorazioni o il deposito di materiali, materie prime, prodotti o semilavorati, di attrezzature o automezzi etc. devono avvenire in piazzali impermeabili e dotati di sistemi di raccolta delle acque.



## TITOLO IV: PROCEDIMENTO E CONDIZIONI DI CONCESSIONE

### **Art. 8: Diritto alla concessione**

Gli insediamenti industriali che usufruiscono delle reti fognarie consortili per l'allontanamento delle proprie acque, devono essere idoneamente autorizzati, presentando apposita istanza all'Ente preposto (Comune, Provincia, ecc.).

L'Ente preposto rilascia l'autorizzazione allo scarico delle acque, entro i limiti da esso imposti e/o autorizzati e sempreché condizioni tecniche non vi si oppongano, previo parere vincolante di accettabilità quantitativa in fogna del Consorzio.

Le concessioni saranno accordate dal Consorzio con i limiti stabiliti nelle autorizzazioni allo scarico di cui sopra e sotto la osservanza delle norme del presente Regolamento e delle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nell'atto di concessione (contratto di utenza).

Ogni immissione di acque al di fuori dei punti di allacci regolarmente autorizzati è vietata e considerata in malafede, anche agli effetti penali.

### **Art. 9: Domanda di concessione**

Ai fini dell'ottenimento della concessione all'uso della rete fognaria consortile, i titolari dovranno presentare al Consorzio, istanza redatta secondo le modalità previste dal presente regolamento.

### **Art. 10: Diniego della concessione**

Il Consorzio, previo accertamento delle condizioni tecniche dei propri impianti, ha facoltà di accogliere o respingere la domanda di concessione all'uso della rete fognaria consortile o di subordinarne l'accoglimento a prescrizioni di propria determinazione.

La concessione all'uso della rete fognaria consortile sarà negata nel caso in cui all'atto della presentazione della relativa istanza si evidenzi il mancato rispetto delle disposizioni di legge, di quelle regolamentari o delle prescrizioni fornite per l'allacciamento alla rete fognaria, ovvero qualora la domanda presentata risulti mendace, incompleta o errata.

La realizzazione di un allacciamento alle reti fognarie sarà negata qualora la condotta consortile non risulti idonea dal punto di vista tecnico, a raccogliere ed allontanare le acque convogliate dall'utenza.



Inoltre, le concessione accordate possono essere revocate in qualunque momento, qualora, per lo scarico in esame, vengono riscontrate violazioni alla normativa vigente, mancato rispetto del Regolamento, potenziali pericoli per la salute e la sicurezza pubblica o per l'ambiente.

#### **Art. 11: Titolare della concessione**

Le concessioni vengono rilasciate, di norma, ai titolari degli insediamenti che producono gli scarichi.

#### **Art. 12: Cambiamento di proprietà di aziende industriali e Variazioni di utenza**

Nelle ipotesi di Cambiamento di proprietà di aziende industriali e variazioni di utenza valgono le disposizioni regolamentari stabilite dai regolamenti degli enti preposti al rilascio delle Autorizzazioni e /o Concessioni.

#### **Art. 13: Modalità successive alla richiesta di concessione**

Accertata la possibilità della concessione, il Consorzio comunica al richiedente la specifica della spesa occorrente per ottenere la concessione, comprensiva della spesa di allacciamento e delle spese generali amministrative, sia l'una che le altre fissate dal tariffario approvato dal Consorzio.

#### **Art. 14: Versamenti - Disciplinari di concessione**

Il richiedente dovrà provvedere al versamento al Consorzio delle somme richieste a norma dell'art. 13 e procedere alla stipula di apposito atto di concessione secondo lo schema fornito dal Consorzio entro e non oltre giorni 30 dalla data di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente Preposto.

La mancata sottoscrizione dell'atto di concessione nei termini su indicati, comporterà la richiesta di revoca dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Preposto.

Nel disciplinare di concessione sarà fissata per la determinazione del Canone dovuto al Consorzio la superficie scolante (mq).

La scelta del tipo e delle modalità di campionamento sono fissate dall'Ente che rilascia l'autorizzazione.



#### **Art. 15: Revisione della concessione**

Qualora attraverso gli accertamenti eseguiti sugli scarichi di una certa utenza oppure in base ad elementi, in qualunque altro modo acquisiti, possa trarsi il fondato convincimento che l'utente dia luogo ad un quantitativo di scarico superiore a quello fissato nel disciplinare di concessione, il Consorzio si riserva la facoltà di imporre all'utente stesso la revisione della concessione e dell'autorizzazione.

In ogni caso se l'aumento del quantitativo di scarico dovesse risultare incompatibile con gli impianti di fognatura il Consorzio si riserva di richiedere la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

### **TITOLO V: NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI**

#### **Art. 16: Rete interna**

La rete fognante per la raccolta delle acque nell'interno della proprietà privata e la relativa manutenzione, sono eseguite a cura e spese dell'utente.

Il Consorzio si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie, dal lato tecnico, per la rete interna prima che sia posta in servizio o quando lo creda opportuno.

#### **Art. 17: Impianti di sollevamento**

Qualora l'immissione in fognatura debba avvenire mediante un sollevamento delle acque, gli impianti di pompaggio da adoperarsi saranno preventivamente approvati dal Consorzio, che potrà prescrivere lo schema da adottarsi per tale impianto.

#### **Art. 18: Aree non canalizzate**

Per le aree non servite dalla rete consortile, il Consorzio può accogliere le richieste di concessione quando da parte dei richiedenti sia corrisposto il rimborso delle spese di progettazione ed esecuzione del nuovo ramo.

Nel caso di più utenti, il rimborso verrà ripartito tra essi in misura proporzionale alla quantità di acqua da ciascuno scaricata ed al tratto di canalizzazione utilizzato.

Le modalità del versamento vengono determinate dal Consorzio attraverso un diritto fisso di allaccio, da corrispondersi per ciascuna concessione.



**Art. 19: Allacciamento alla fognatura consortile**

L'allacciamento alla fognatura consortile deve avvenire, ovunque possibile, attraverso una sola bocca di scarico.

La conduttura di collegamento fra la rete interna e la fognatura consortile per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico è eseguita esclusivamente dal Consorzio, direttamente o mediante installatori da esso autorizzati, a totale spesa degli utenti.

Su ciascuna fogna di collegamento, prima della confluenza nella fogna consortile, deve essere collocato un pozzetto di ispezione e campionamento, nonché una saracinesca o paratoia di intercettazione.

**Art. 20: Proprietà delle condotte fognanti**

I rami della fognatura consortile, anche se costruiti con contributi a fondo perduto degli utenti e gli allacci costruiti a totale spesa degli utenti, per la parte ricadente all'esterno della proprietà privata, appartengono al Consorzio, anche se resta all'utente il diritto d'uso.

Sono, invece, di proprietà dell'utente le fognature ricadenti sulla sua proprietà privata.

**Art. 21: Manutenzione degli allacciamenti**

Tutte le verifiche, le manovre, le riparazioni e le manutenzioni occorrenti alle condotte di cui all'art. 20 precedente, spettano esclusivamente al Consorzio e sono vietate agli utenti e a chiunque altro, sotto il pagamento dei danni e le eventuali azioni penali.

Le spese relative a tali operazioni sono a carico dell'utente che ha l'obbligo di dare immediato avviso al Consorzio di qualsiasi irregolarità e guasto degli apparecchi e/o alle condutture.

**Art. 22: Guasti agli apparecchi ed alle canalizzazioni interne**

L'utente deve provvedere a che siano protetti dalle manomissioni gli apparecchi di misura e di controllo, le canalizzazioni di scarico e gli accessori sulla proprietà privata, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che si verificassero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Consorzio.



## **TITOLO VI: ACCERTAMENTI - VERIFICHE E CONTROLLI**

### **Art. 23: Ispezioni**

Il Consorzio, il Gestore e tutti gli Enti preposti avranno sempre il diritto di ispezionare, a mezzo dei propri agenti, agli impianti interni alla privata proprietà.

In caso di opposizione od ostacolo, il Consorzio si riserva il diritto di sospensione immediata del servizio, fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

### **Art. 24: Controllo degli scarichi**

Ai sensi dell'Art. 101, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento e le attività di controllo, pertanto le Utenze devono essere dotate di un manufatto adeguato al prelievo dei campioni per la verifica della conformità delle acque reflue ai limiti di emissione e a tutto quanto disposto nel presente nell'atto Autorizzativo rilasciato dall'Ente preposto.

Durante le operazioni di controllo il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste, pertanto il segreto industriale non deve ostacolare le attività di verifica e controllo.

### **Art. 25: Attività di prelievo dei campioni**

I prelievi di acque di scarico dell'Utenza per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione, dei parametri qualitativi, delle prescrizioni autorizzative, saranno eseguiti dalle Autorità preposte come indicato nel provvedimento di autorizzazione allo scarico rilasciato dall'Ente competente.

## **TITOLO VII: MISURAZIONE E TASSAZIONE DEGLI SCARICHI**

### **Art. 26: Tassazione - Canoni**

Il rilascio della concessione all'uso della rete fognaria consortile è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del tariffario adottato dal Consorzio.

Gli utenti sono tenuti a corrispondere al Consorzio una somma annua quale contributo alle spese di esercizio e manutenzione della fognatura.

Il canone annuo è determinato per ogni singola utenza, con le modalità riportate tariffario adottato dal Consorzio.

## **TITOLO VIII: PAGAMENTI**

### **Art. 27: Pagamento spese di allaccio**

Il pagamento delle eventuali spese di allaccio avverrà contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione.

### **Art. 28: Fatturazione canoni**

La fatturazione dei canoni, dovuti dall'utente, sarà bimestrale, con emissione allo scadere di ciascun bimestre solare, e sarà effettuata in conformità al tariffario approvato dal Consorzio.

### **Art. 29: Pagamento canoni**

Il pagamento dei canoni deve effettuarsi presso il Cassiere consortile entro 30 gg. dall'emissione della relativa fattura.

Eventuali reclami non danno diritto a ritardi di sorta.

### **Art. 30: Ritardo ed omissione dei pagamenti**

In caso di ritardo dei pagamenti, dovuti a qualsiasi titolo, è facoltà del Consorzio richiedere agli utenti, oltre al pagamento dovuto, il versamento degli interessi di mora, ai sensi di legge.



La morosità avviene, automaticamente, allo scadere del 30° giorno dalla data di emissione della fattura, senza preavviso, e dà, inoltre, diritto al Consorzio di intercettare lo scarico, senza avviso e senza l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

La sospensione del servizio non esonera l'Utente dall'obbligo dei pagamenti fino alla scadenza del contratto.

L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimento dei danni derivanti dalla interruzione del servizio.

In caso di ripristino del servizio l'utente moroso pagherà, oltre alle somme per arretrati, penalità ed interessi di mora ai sensi di Legge, le altre spese che il Consorzio incontrerà per la rimessa in servizio dell'impianto e i diritti per la sospensione e la riattivazione del servizio, nonché tutte le spese effettuate per conseguire i pagamenti.

#### **Art. 31: Pagamenti relativi a variazioni di utenza**

Le somme dovute, nei casi di variazione di utenza comunque comportanti nuove concessioni, saranno versate nei modi che stabilirà il Consorzio e che saranno tempestivamente comunicati.

### **TITOLO IX: RESPONSABILITA' E SANZIONI**

#### **Art. 32: Infrazioni**

La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente Regolamento, o delle altre condizioni contenute nel contratto di concessione, dà diritto al Consorzio di sospendere l'uso della fogna ed esigere il pagamento della penale stabilita nel tariffario pro-tempore, da applicarsi a facoltà del Consorzio senza l'intervento dell'Autorità giudiziaria, oltre al rimborso di eventuali spese per danni.

Nei casi di frodo, scarichi abusivi, manomissioni o danni, comunque prodotti alle condutture e/o agli impianti, oltre all'azione penale e civile da esperire contro l'utente, si applicherà una penale mai inferiore ad un terzo del massimo della penale di cui al comma precedente, stabilita nel tariffario pro-tempore, ed il Consorzio avrà la facoltà di revocare la concessione, con le conseguenze di cui all'art. 37.



### **Art. 33: Verbale di infrazione**

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono constatate dagli agenti del Gestore individuato dal Consorzio, con regolare verbale, di cui una copia è consegnata all'utente.

### **Art. 34: Temporanea interruzione del servizio**

Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni del servizio ad esso non imputabili, pur impegnandosi a provvedere, com'è possibile e con la maggiore sollecitudine, a rimuovere le cause. L'utente, per questo, non può pretendere alcun risarcimento danni o rimborso spese.

In ogni caso, la temporanea interruzione del servizio non dispensa l'utente dal pagamento del canone, alle rispettive scadenze, per la sola parte relativa alle spese fisse di gestione degli impianti.

### **Art. 35: Risoluzione di diritto delle concessioni**

Le concessioni si intendono risolte di diritto nel caso di cessazione di esercizio dello stabilimento industriale, opportunamente documentate da parte di Organi ufficiali (Camera di Commercio, Autorità giudiziaria, ecc).

In ogni caso, restano salvi i diritti del Consorzio per la riscossione dei crediti maturati.

La concessione si intende inoltre revocata, senza l'intervento di atto alcuno da parte del Consorzio, allorquando per morosità dell'utente sia stato sospeso lo scarico delle acque e tale sospensione duri da oltre un mese.

Il Consorzio, in tal caso, ha diritto di riscuotere, in unica soluzione, a titolo di penale, tutto l'importo del canone previsto, fino alla scadenza della concessione.

### **Art. 36: Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione**

L'utente è responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa agli apparecchi, agli impianti ed alle condutture di derivazione.

Sono sempre a carico dell'utente le spese per eventuali riparazioni e sostituzioni.

### **Art. 37: Revoca delle concessioni per abusi**

L'utente risponde nei confronti del Consorzio per manomissione delle canalizzazioni di proprietà dello stesso.



La revoca della concessione, nel caso previsto dal presente articolo ed in tutti gli altri del presente Regolamento, nei quali sia pronunciata per colpa dell'utente, non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti fino al termine della concessione, da corrispondersi in unica soluzione, a titolo di penale, indipendentemente dal rimborso danni.

Inoltre, il Consorzio, per i casi suddetti, può rifiutare ogni nuova concessione.

## **TITOLO X: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **Art. 38: Richiamo ad altre leggi e disposizioni**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni e le Leggi vigenti in materia.

### **Art. 39: Modifiche al Regolamento**

Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento per adeguarlo alle prescrizioni che dovessero essere richieste dagli Enti competenti o da normative sopraggiunte. Il Consorzio resta obbligato a darne immediata comunicazione con lettera circolare alle utenze che si dovranno attenere senza possibilità di obiezione alcuna.

